**TITOLI DI PREFERENZA**

Categorie di soggetti che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli

A parità di merito i titoli di preferenza sono (**barrare con una crocetta ciò che interessa**):

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

l) figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel

settore pubblico e privato;

q) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (indicare numero figli)\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

s) gli invalidi e i mutilati civili.

t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

FIRMA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si rammenta che:

a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata, nell’ordine:

 maggior numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

 in caso di ulteriore parità, i candidati con minore età.

Ai fini dell’applicazione delle preferenze per figli a carico si intendono i figli di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età nel caso si trovino, a causa di infermità, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, che siano conviventi del candidato risultanti dallo stato di famiglia e che la citata condizione di infermità deve risultare, in maniera espressa, da certificazione rilasciata dalla ASL. Nessun altro tipo di certificazione medica può essere accettata in sostituzione.